

News – 29/10/2020

Decreto legge "Ristori" – tempi, scadenze, modalità

Decreto da 5,4 miliardi di euro- rinnovati vari aiuti che erano stati decisi in primavera e disposti di nuovi.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il provvedimento, che contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, si compone di 35 articoli suddivisi in 4 Titoli:

- Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia;
- Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro;
- Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;
- Titolo IV - Disposizioni finali.

Misure di agevolative

Contributo a fondo perduto

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.

Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

L'importo del beneficio varierà dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio. In ogni caso, l'importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Tax credit vacanze

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).

Ai fini della concessione dell'agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Fondi per alcuni dei settori più colpiti

Vengono stanziati:

- 100 milioni per il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
- 50 milioni per editoria, fiere e congressi;
- 350 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali;
- 50 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del "Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche".

Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza permanente Stato –

Regioni).

Credito d'imposta affitto

Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al decreto), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene prevista l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio.

Voucher per biglietti spettacoli dal vivo

Previsto anche un rimborso con voucher dei biglietti per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 annullati per le nuove restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Misure per il lavoro

CIG

Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Blocco licenziamenti

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

- imprese che hanno cessato l'attività;
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Esonero contributi

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Sospensione contributi

Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.

I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Nuove indennità

Viene prevista l'erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020, di un'indennità pari a 800 euro, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

È previsto inoltre una indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera.

Reddito di emergenza

Vengono previste inoltre altre 2 mensilità del reddito di emergenza (REM) a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.

Lavoro agile

Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all'articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Misure fiscali

Seconda rata IMU

Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene cancellata la seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Proroga termine 770

Prevista anche la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione del 770 relativo all'anno di imposta 2019.

Processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (attualmente fissato al 31 gennaio 2021), qualora sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei predetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Seguiranno tutti gli approfondimenti

Allegati

» [decreto legge ristori](#)

